

02 FEB. 2010

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 21 del 29 GEN. 2010

Oggetto: Tar Campania – Ricorso Montanaro Bruno Francesco c/ - Provincia di Benevento -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno vevino del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	ASSENTE
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	ASSENTE
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 19/12/09 il Sig. Montanaro Bruno Francesco agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tar Campania in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energie elettrica e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n.31/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Montanaro Bruno Francesco c/ Provincia di Benevento +1 dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 19/12/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 31 /010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 31/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 19/12/09 dinanzi al Tar Campania da Montanaro Bruno Francesco c/ Provincia di Benevento +1 in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energie elettrica e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

LA CAMPANIA

NAPOLI

PROVINCIA DI BENEVENTO
22 DIC 2009
Avv. Paolo Leone

RICORSO

del sig. **Bruno Francesco Montanaro**, nato a nato a Genova il 23.03.1964 e residente a Giugliano in Campania (NA) alla Viale Casa Sante n. 22, C.F. MNT BNF 64C23 D969Z, in qualità di Amministratore legale rapp.te p.t. della MT ENERGY S.r.l., avente sede legale in Napoli al Viale Augusto n. 140, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente ricorso, dall'Avv. Paolo Leone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giovanni Leone, sito al V.le Gramsci n. 23,

CONTRO IL SILENZIO

Della Regione Campania e della Provincia di Benevento, serbato in merito al procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ex art. 12 D.Lgs. 387/03;

FATTO

Si premette una breve enunciazione dell'episodio da cui origina la richiesta per la migliore comprensione delle ragioni di diritto connesse al ricorso in questione.

Il ricorrente, nell'ambito della propria attività di impresa, decideva di procedere all'installazione di alcuni pannelli solari, in territorio sito nella provincia di Benevento. In data 15.04.2009, dunque, lo stesso presentava presso la Regione Campania, Servizio V.I.A., Settore Tutela Ambiente, Area AGC Ecologia, regolare Istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 D. Lgs.387/03 – D.G.R. n°1955/06, prot. n. 415/2009; lo stesso, altresì, presentava, per gli stessi scopi, in data 17.04.2009 presso la Regione Campania, Area 12, Settore 4, Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs.387/03 – D.G.R. n°1955/06, prot. n. 417/2009.

A seguito di Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 500, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 6 aprile 2009 in cui si

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti gli stadi e gradi con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere e sottoscrivere il presente atto e motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per nato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Espressamente Vi autorizzo alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, dichiarando di essere stato informato che i miei dati personali richiesti personalmente, ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Eleggo domicilio unitamente a Voi in Napoli al viale Gramsci 23 per il presente ed ogni altro atto del procedimento.

[Handwritten signatures]

18425
Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030772 Data 23/12/2009
Oggetto: RICORSO BRUNO FRANCESCO MONTANARO
Dest. Avvocatura Settore: 1.1

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 20097
DEL 28 DIC 2009

prevedevano "Nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1955/06" il ricorrente produceva, nell'intento di adeguarsi alla nuova normativa, apposita Integrazione della Domanda di Autorizzazione Unica alla competente Regione Campania, Area 12, Settore 4, prot. n. 506 del 06.05.2009, con la quale provvedeva ad integrare l'originaria domanda in conformità a quanto previsto dalle nuove linee guida approvate dalla sopra citata D.G.R. del 20.03.2009 n. 500.

Tuttavia, nonostante l'art. 10 c. 5 della D.G.R. Campania n. 500/2009 preveda, in accordo con il D.Lgs. 387/2003, che il procedimento unico si dovesse concludere entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, allo stato, la Regione non risulta abbia provveduto sulla istanza prodotta dal ricorrente.

Non ricevendo alcuna comunicazione né dalla Regione, né dalla Provincia di Benevento, cui la Regione Campania avrebbe dovuto trasmettere la pratica dopo un preliminare vaglio, dunque, il ricorrente indirizzava alla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento 12 – Sviluppo Economico – Settore Regolazione dei Mercati, nonché all'Assessorato all'Energia della Provincia di Benevento, atto formale di invito e diffida (prot. n. 6135 del 02.09.2009), con contestuale richiesta di accesso agli atti del procedimento, con il quale sollecitava l'amministrazione a concludere il procedimento, nonché di conoscere:

- 1 - ordine di esame della propria Domanda di Autorizzazione Unica;
 - 2- esito della valutazione circa la necessità dell'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 10, c. 4 D.G.R. 20.03.2009 n. 500;
 - 3 - data, modalità e numero di protocollo della trasmissione della domanda e della documentazione all'autorità regionale competente a pronunciarsi in tema di V.I.A.;
- data, modalità e forme di convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 11 D.G.R. 500/2009, anche ai fini dell'intervento previsto all'art. 11, lett. g) L. cit.;

4 - determinazioni e resoconti verbali prodotti in sede di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 11 precitato;

5 - invio e numero di protocollo della Domanda Unica e della documentazione da parte dell'amministrazione regionale alla competente amministrazione provinciale per la conclusione dell'iter procedurale ex art. 12, c. 7 D.G.R. n. 500/2009.

A seguito della predetta diffida la Provincia di Benevento, comunicava al ricorrente con nota prot. n. 7735 del 16.10.2009 (che in questa sede si impugna e contesta), a firma del Direttore Generale dell'Assessorato ai Trasporti, Politiche Energetiche, Sicurezza e Protezione Civile, dott. Raffaele Bianco, che l'Ufficio provinciale addetto "è nella impossibilità di pronunciarsi sulla domanda [...] in quanto la pratica non risulta mai trasmessa a questa Amministrazione".

L'oggettiva impossibilità da parte della Provincia di concludere il procedimento, nonché, a maggior ragione, l'assoluto silenzio serbato dall'amministrazione regionale, sia in merito alla domanda presentata ex D.Lgs. 387/03, sia, successivamente, in merito alla diffida prodotta, si pongono come atti assolutamente lesivi dei diritti del ricorrente, nonché delle propria attività economica.

Ciò premesso, è indubbio che il silenzio serbato si rappresenta palesemente illegittimo, rappresentandosi la necessità a carico delle amministrazioni regionale e provinciale di concludere quanto prima il provvedimento iniziato sulla citata istanza di parte ricorrente.

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 387/2003. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 500 DEL 2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COSTITUZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Occorre, innanzitutto, rilevare che tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura descritta dal D.Lgs. 387/03, nonché dalla D.G.R. n.

500/09, non hanno agito in conformità dei principi che regolano il procedimento amministrativo di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eludendo e palesemente violando i termini di conclusione del procedimento imposti dalla Legge.

L'art. 2 della L. 241 del 1990, infatti, pone a carico delle Amministrazioni l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti iniziati su istanza di parte, con ciò stabilendo un principio di portata generale che afferma l'obbligo della p.a. di esprimersi sulle richieste dei cittadini in ragione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. È, altresì, da evidenziare che tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato dalle disposizioni introdotte dal legislatore del 2009, il quale, introducendo nell'articolato normativo della L. 241 l'art. 2-*bis*, ha previsto il potere del giudice di condannare la pubblica amministrazione ad un risarcimento del danno nei casi di inerzia o ritardo nel provvedere.

L'art. 12 D.Lgs. 387 del 2003, dopo aver, infatti, puntualizzato, al comma 1, che "**Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**", sancisce una procedura molto celere, precisa e cadenzata che, ai sensi del comma 4, deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni.

Anche la Delibera n. 500, emanata dalla Giunta Regionale della Campania e pubblicata sul BURC n. 22 del 16 aprile 2009, dispone all'art. 10 comma 5 che il procedimento per l'autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. 387/03, deve concludersi in un tempo non superiore ai centottanta giorni.

La stessa Delibera disciplina in modo molto puntuale il procedimento finalizzato al rilascio della detta autorizzazione unica, disponendo che l'istruttoria sia preceduta dall'analisi della V.I.A., da concludersi in un termine di trenta giorni e che la successiva valutazione si svolga in concorso tra tutte le Amministrazioni interessate in Conferenza di Servizi.

Peraltro, entro venti giorni dalla conclusione delle procedure di autorizzazione, nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento conclusivo, l'Ufficio Responsabile della Procedura, comunica al proponente l'esito del procedimento.

Tutto il procedimento è, insomma, ispirato ad esigenze di celerità, al fine di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti di energia cd. alternative: le esigenze che ispiravano il legislatore europeo, prima, e quello nazionale e regionale, successivamente, sono del tutto vanificate dalla prassi della Regione Campania che ha mancato di concludere in termini il procedimento.

Pertanto, alla luce delle considerazioni e riflessioni che precedono, il silenzio in questa sede impugnato si appalesa oltremodo illegittimo.

Istanza risarcitoria

Alla luce di quanto evidenziato con il presente ricorso e sulla scorta della formulazione dell'art. 2-bis L. 241/90, introdotto dall'art. 7, c. 1 L. 69/2009, si chiede che l'ecc.mo Collegio adito si pronunci in ordine alla quantificazione del danno subito dal ricorrente in conseguenza della protratta inerzia delle Amministrazioni coinvolte nella procedura di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/03 che, certo, ha prodotto e continua a produrre un forte danno economico all'impresa ricorrente che non è posta in grado di conoscere determinazioni dell'amministrazione utili a poter iniziare l'attività sperata.

Il danno subito dal ricorrente è da valutarsi tenendo conto delle seguenti voci:

- danno per maggiori costi, da quantificare tenendo conto dei maggiori costi degli impianti e dei macchinari che l'impresa del ricorrente si è procurato per eseguire il lavoro, dovuti in conseguenza del ritardo dell'amministrazione nel rilasciare l'autorizzazione unica;
- danno da ritardo, da stimarsi in via equitativa e derivante dalla lesione dell'interesse legittimo del ricorrente, così come di ogni cittadino, ad ottenere i provvedimenti richiesti all'amministrazione nel tempo fissato dalla legge;

- danno all'immagine, derivante dal fatto che l'impresa del ricorrente mostra di ritardare nella realizzazione dell'opera non per attività derivante da sua imperizia o negligenza, né tanto meno per dolo.

Nella valutazione del danno è importante, inoltre, che l'adito Collegio consideri anche l'elemento psicologico tenuto dall'amministrazione nel rendersi inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge.

Nell'individuazione dell'elemento psicologico che ha sorretto la condotta dell'amministrazione, è certamente utile rifarsi a quanto anche di recente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa: la stessa ha ritenuto che l'amministrazione *"nel non rilasciare alla parte appellata l'invocata autorizzazione amministrativa, viola quei doveri di buona fede e fattiva collaborazione che devono connotare i rapporti tra privati e amministrazione e la cui elusione è elemento sufficiente per ritenere sussistente la colpa dell'apparato amministrativo"* (in tali sensi, tra le più recenti, Consiglio di Stato, V, 2 marzo 2009, n. 1162; VI, 9 giugno 2008, n. 2750;).

L'elemento soggettivo che si evidenzia da parte dell'amministrazione è, dunque, identificabile nel **colpa**, da ritenersi, nel caso di specie, **grave**, posto che, a quanto sembra, la Regione Campania non si è dotata di settori e uffici competenti all'esame delle istanze di che trattasi, si può riconoscere, senza difficoltà, la colpa grave, laddove, anche a seguito della lettera di diffida prodotta dal ricorrente, l'amministrazione non produceva alcun atto evidentemente comportandosi in modo oltremodo lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente.

Istanza istruttoria

Alla luce delle deduzioni sopra riportate, si evidenzia la necessità di acquisire, nella fase istruttoria del giudizio, tutti gli atti e i documenti eventualmente prodotti dalle Amministrazioni chiamate in giudizio, contro i quali ci si riserva di proporre ricorso o motivi aggiunti.

P. T. M.

si chiede l'accoglimento del ricorso e, quindi, che le Amministrazioni resistenti siano obbligate ad esprimersi sull'istanza prodotta dal ricorrente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Voglia l'ecc. Giudice adito, altresì, pronunciarsi anche in via equitativa in ordine alla richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2 bis L. 241/90.

Napoli, 26 novembre 2009


Avv. Paolo Leone

Relata di Notifica

L'anno 2009, il giorno _____ del mese di _____
ad istanza del ricorrente, come in atti, io sottoscritto Uff. Giudiziario ho notificato il ricorso che precede mediante consegna di copia conforme all'originale al

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81.

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento - Rocca dei Rettori, piazza Castello - 82100.

